

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Proseguiamo nel dare informazioni su un argomento che riguarda tutti e ci sta molto a cuore, come quello socio sanitario assistenziale. Non ci stancheremo di ribadire che i finanziamenti pubblici devono riconoscere come prioritaria la sopravvivenza dei cittadini, con assoluta urgenza verso coloro che sono impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze, a causa di malattie o handicap invalidanti, ma anche che i cittadini devono essere informati circa i loro diritti e non avere timore nel farli valere. Chi viene a trovarsi in situazione di fragilità, soprattutto se anziano, non ha la forza di reagire di fronte a condizioni sfavorevoli e vessatorie e finisce per accettarle passivamente credendo così di veder risolte o almeno alleviate, le pesanti problematiche di una malattia invalidante. Segnaliamo che la Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza 89/182005, ha stabilito che “al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa”. Purtroppo, sono numerosi gli operatori socio-sanitari (medici, infermieri, assistenti sociali, ecc..) che forniscono false informazioni agli anziani cronici non autosufficienti ed ai loro congiunti, sostenendo che competerebbe ai parenti di dette persone provvedere, fra l'altro anche a loro spese, alla cura di chi è affetto da patologie inguaribili e da non autosufficienza. Poiché le leggi vigenti stabiliscono, senza dubbio, che il Servizio sanitario deve obbligatoriamente curare anche i malati inguaribili e non autosufficienti, ricordiamo che l'articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue : “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. Perciò, nei casi in cui siano palesi e comprovate le falsità delle informazioni fornite dagli operatori socio-sanitari del settore pubblico, è possibile avviare con successo iniziative volte al risarcimento dei danni subiti, ad esempio per il ricovero dell'anziano malato cronico non autosufficiente presso una struttura con oneri interamente a carico del paziente e/o dei suoi congiunti. Ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, analoghe iniziative possono essere avviate nei confronti degli operatori del settore privato, sulla base di prove oggettive documentabili. Per quanto riguarda le Amministrazioni comunali, non possono continuare a pensare che basti mettere a bilancio caritatevoli erogazioni una tantum a favore delle case di riposo, per tamponare i debiti e per accontentare gli utenti con momentanei sconti sulle rette, devono prendere coscienza che va riconosciuta la priorità dei finanziamenti a favore delle persone non autosufficienti e pertanto assumere tutte le iniziative possibili presso le Asl e le Regioni per sollecitare l'approvazione di provvedimenti a sostegno delle prestazioni socio-sanitarie, idonee alla tutela dei cittadini.

Trino, novembre 2012

Associazione culturale Gruppo senza Sede